

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6437 del 07/12/2023
Oggetto	Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., Art. 9, c.2. Notifica SM1071. Notificatore A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici - San Marino. Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (importazione) rifiuti EER 20.03.01 destinati ad operazione R1 presso HERAmbiente WTE Coriano
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6711 del 07/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sette DICEMBRE 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Oggetto: Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., Art. 9, c.2. Notifica generale SM1071. Notificatore A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici - San Marino (RSM). Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (importazione) rifiuti EER 20.03.01 destinati ad operazione R1 presso l'impianto HERAmbiente WTE di Coriano (RN).

Notifica	SM1071
Notificatore	A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici - Repubblica di San Marino (RSM) - Via Andrea di Superchio n.16, Borgo Maggiore, San Marino
Produttore/Impianto	A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici - Repubblica di San Marino (RSM) - Strada Quarta Gualdaria n.1, Borgo Maggiore, San Marino
Destinatario/Impianto	HERAmbiente S.p.a. - WTE di Coriano (RN), Via Raibano n.32
Operazione di trattamento	R1 - utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
Numero di viaggi previsto	500
Quantità totale	10.000 Tonnellate
Allegati al presente atto	Documento di Notifica SM1071; Documento di Movimento SM1071; SM1071 - Trasportatore ed elenco mezzi (Allegato 1); SM1071 - Itinerari (Allegato 2).

Approvazione della Notifica

I. Decisione

1. **La Notifica SM1071** per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:

Codice EER	20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati)
Codice Basilea	non elencato
Codice Y	Y46
Tipo di imballaggio	Altro (semirimorchi e compattatori)
Stato fisico	Solidi

destinati all'impianto WTE ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito da HERAmbiente S.p.a., sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm..**

2. La presente Decisione è **valida dal 01.01.2024 fino al 31.12.2024**;
3. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione (Repubblica di San Marino) interessata nella procedura di notifica in oggetto;
4. la presente Decisione non è trasferibile;
5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
6. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;
7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del

Notificatore all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito all'art. 6 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità.

8. la garanzia finanziaria è calcolata dal notificatore sulla base della normativa sammarinese (Decreto Delegato n.44/2012 - Codice Ambientale e ss.mm.ii.) che prevede, per i rifiuti non pericolosi destinati a recupero, un coefficiente K2 pari a 520,00 €. L'importo complessivo della garanzia, prestabile anche in tranches successive ai sensi dell'art.6, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006, è proposta pari a € 5.252.988,48.
In base al suddetto calcolo per l'importo previsto, ai sensi dell'art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/2006, non si ritiene necessaria una garanzia supplementare;
9. L'accettazione della garanzia finanziaria da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa per conoscenza anche ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini, al fine della comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., sono di seguito indicate le condizioni:

1. tenuto conto delle disposizioni della vigente normativa, sulla base della documentazione annessa alla Notifica SM1071, ai fini dell'effettuazione di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sopra indicati potrà essere utilizzato il trasportatore ECOLSYSTEM SRL - sede legale in: Via Biagio di Santolino n.100 - 47892 Acquaviva (San Marino) ed i mezzi riportati in Allegato 1 al presente atto;
2. si precisa che la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm. e Autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);
3. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del documento di notifica SM1071 e dei relativi documenti di movimento;
4. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza;
5. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato in notifica, senza passaggi intermedi;
6. in base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM1071, l'itinerario principale è costituito da un percorso su strada di lunghezza pari a km 34,2 ed è previsto un percorso alternativo su strada di lunghezza pari a km 31,7 da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione alle Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art.13 del Reg. (CE) n.1013/2006;
7. gli itinerari allegati alla notifica riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati;
8. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal Documento di Movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità competenti interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità;

III. Avvertimenti

1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti in notifica siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art.17 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;
4. i Documenti di Movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/08, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
5. ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;

6. ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. d) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., l'impianto di destinazione WTE della società HERAmbiente S.p.a., Via Raibano n.32 - Coriano (RN), deve inviare conferma scritta di ricezione entro 3 (tre) giorni dal ricevimento dei rifiuti;
7. quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di recupero non intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve dalla data di ricevimento dei rifiuti, a norma dell'art.9, par.7 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., l'impianto di destinazione (che effettua l'operazione non intermedia) certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero non intermedio dei rifiuti;
8. come indicato nel Contratto ai sensi dell'art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento/recupero non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'art. 24, comma 2 del medesimo regolamento. Il Destinataro ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'art. 24, comma 3;
9. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile) e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione;
10. prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni o permessi o licenze;
11. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art.9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
12. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art.6, c.5 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
13. la presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero dei rifiuti di cui alla Notifica SM1071, ed i relativi documenti di notifica e movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro firma e data apposti in originale da ARPAE, sono trasmessi in originale al Notificatore ed in copia agli altri destinatari;
14. la presente è trasmessa altresì all'impianto di destinazione, per gli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 - Piano Nazionale delle Ispezioni. In particolare è responsabilità dell'impianto HERAmbiente S.p.a., Via Raibano 32, Coriano (RN), di caricare i dati di conferma di ricevimento dei rifiuti (entro 3 giorni) e di avvenuto smaltimento/recupero (entro 30 giorni) nel sistema informatico ministeriale SISPED.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., i documenti e indicazioni necessarie alla procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento con nota trasmessa dall'U.P.A.V. della Repubblica di San Marino, Rep: n.TTR 2023/0730 U, acquisita al protocollo di ARPAE n.PG/2023/190064 del 09.11.2023.

Il Notificatore ha integrato il dossier con nota acquisita al protocollo di ARPAE n.PG/2023/205821 del 04.12.2023, corredata dal rapporto di prova n°2320975-001 del 01.12.2023.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio di ARPAE, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione sito in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito da HERAmbiente S.p.A., con sede legale in comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, è in possesso di valida Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) finalizzata anche alla gestione dei rifiuti in oggetto (operazione R1).

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. n.159/2011, mediante verifica dell'iscrizione per la ditta HERAmbiente S.p.A. nell'elenco (cosiddetta "white list") dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa pubblicato dalla Prefettura di Bologna, istituito ai sensi dell'art.1, commi dal 52 al 57, della Legge 6 novembre 2012, n.190 e del D.P.C.M. del 18 Aprile 2013.

È fatta salva la possibilità da parte della scrivente Autorità di revocare il presente atto, qualora l'esito di verifiche effettuate dalle competenti Autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii..

Il Notificatore ha effettuato il pagamento relativo agli oneri amministrativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione alla notifica in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import, attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE).

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott. Stefano Renato de Donato
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.